



MESSAGGIO NO. 65

ACCOMPAGNANTE IL REGOLAMENTO CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SULLE PROPRIETÀ DI COMPETENZA DEL CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE LUGANO E DINTORNI

Signor Presidente e signori Delegati del Consiglio Consortile,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per adozione, il regolamento relativo alla videosorveglianza sulle proprietà di competenza del Consorzio.

La videosorveglianza, la quale necessita di una base legale, è indispensabile per proteggere le persone ed i dipendenti che accedono alle proprietà consortili nonché per salvaguardare le infrastrutture da furti, danni, vandalismi e imbrattamenti.

Con il regolamento che vi sottoponiamo si desidera pertanto cercare di tutelare la sicurezza e nello stesso tempo dissuadere le attività illecite.

Il Consorzio dispone già da diversi anni di un sistema di videosorveglianza all'IDA di Bioggio ma negli anni precedenti, in assenza di giurisprudenza, non era ancora chiaro se occorresse necessariamente adottare una legge in senso formale.

In seguito, il Tribunale federale ha chiarito che la videosorveglianza a scopo dissuasivo può ledere in modo grave i diritti fondamentali delle persone, di modo che la base giuridica che la contempla deve essere di rango formale.

Pertanto occorre ora dotarsi di un regolamento specifico adottato dal Legislativo e di un'Ordinanza di applicazione dell'organo Esecutivo.

Questo perché molte delle aree di competenza del CDALED, anche se di proprietà privata, sono aperte al pubblico e necessitano di una costante sorveglianza. Basti pensare al già citato IDA di Bioggio il quale è completamente recintato e l'accesso avviene tramite cancello automatico ma che di per sé resta aperto ad una cerchia indeterminata di persone (dipendenti, operatori di ditte esterne, scolaresche in visita agli impianti, ecc,...).

Quindi dal profilo giuridico la videosorveglianza per la protezione di persone e cose richiede una base legale, formalizzata attraverso un regolamento consortile, specificato in seguito da un'ordinanza.

Infatti i dati personali possono essere elaborati soltanto in presenza di un regolamento e per l'adempimento di un compito legale (principio della legalità, art. 6 cpv. 1 della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali-LPDP).

La semplice ordinanza, la cui emissione è di competenza della Delegazione, da sola non costituisce ordinamento giuridico sufficiente in quanto l'esigenza della tutela della personalità si traduce, nell'ambito della videosorveglianza, nella necessità di una base legale che disciplini la materia per lo meno nei suoi elementi essenziali.

La Delegazione consortile emanerà a suo tempo l'ordinanza (art. 192 LOC) per l'esecuzione del Regolamento consortile.

L'ordinanza specificherà in grandi linee i luoghi videosorvegliati e determinerà l'utilizzazione e l'accesso ai dati.

Per quanto concerne i costi al momento non sono previste spese supplementari in quanto, come riferito in precedenza, il CDALED dispone già di un proprio impianto di videosorveglianza.

Vista la semplicità d'interpretazione delle norme non riteniamo che il regolamento allegato (il quale ricalca in grandi linee quanto già in vigore nei Comuni) necessiti di ulteriori commenti ma, come sempre, rimaniamo a vostra disposizione per eventuali ragguagli che dovessero necessitarvi in sede di discussione.

Vi informiamo che la documentazione di dettaglio può essere visionata presso gli Uffici amministrativi del Consorzio.

Per le considerazioni esposte, vi invitiamo a voler:

risolvere

E' adottato il Regolamento concernente la videosorveglianza sulle proprietà di competenza del Consorzio Depurazione Acque Lugano e dintorni.

Con stima.

**CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE
LUGANO E DINTORNI
IL PRESIDENTE: IL SEGRETARIO:**



F. Gandolla



A. Gennari

Bioggio, 20 febbraio 2017

Allegato: regolamento

**Regolamento concernente la videosorveglianza sulle proprietà di competenza del
Consorzio Depurazione Acque Lugano e dintorni**
(del)

Il Consiglio consortile,

visti gli artt. 17 lett. g LCCom, 186 segg. LOC, 7 lett. g Statuto consortile nonché la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP);

risolve:

Art. 1 - Oggetto e scopo

¹ Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sulle proprietà di competenza del Consorzio Depurazione Acque Lugano e dintorni, rispettivamente l'elaborazione e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di proteggere l'incolumità delle persone e dei dipendenti che accedono a tali proprietà nonché l'integrità delle infrastrutture consortili da azioni manifestamente illegali.

² La Delegazione consortile emana una specifica ordinanza d'esecuzione in materia.

Art. 2 - Utilizzazione e principi

La Delegazione consortile decide la posa e l'uso di videocamere nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

Art. 3 - Responsabilità

¹ La Delegazione consortile vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo essa può definire un servizio o singole persone responsabili.

² In quest'ultimo caso la Delegazione consortile garantisce che il presente regolamento verrà da questi scrupolosamente osservato.

Art. 4 - Informazione al pubblico

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

Art. 5 - Registrazione

¹ Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge.

Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 10 giorni.

² Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro trasmissione alle Autorità competenti di cui all'art. 6.

Art. 6 - Trasmissione dei dati a terzi

¹ Di principio i dati personali registrati non sono trasmessi a terze persone.

² Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Consorzio, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative Autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.

³ Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle Autorità competenti.

Art. 7 - Protezione dei dati

¹ La Delegazione, e per essa il servizio o le persone designate, adotta tutte le misure necessarie ad evitare l'abuso, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati nonché l'elaborazione non consentita o non conforme alle finalità delle registrazioni.

² Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, fanno stato le norme della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1. settembre 2017. Resta riservata l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.